



# **COMUNE DI STATTE**

(Provincia di Taranto)

**Regolamento per la concessione di aree pubbliche e la  
realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali e di  
somministrazione**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2023

## INDICE

INDICE.....	2
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Obiettivi da perseguire .....	3
Art. 3 – Aree individuate e tipologie di attività ammesse .....	3
Art. 4 – Condizioni e prescrizioni per le singole concessioni .....	4
Art. 5 - Strutture .....	4
Art. 6 - Modalità di assegnazione delle aree per la collocazione di chioschi .....	5
Art. 7 – Modalità di pagamento.....	8
Art. 8 – Durata della concessione.....	8
Art. 9 – Titoli autorizzativi.....	8
Art. 10 – Avvio ed esercizio dell'attività .....	10
Art. 11 – Obblighi di manutenzione e responsabilità del concessionario.....	11
Art. 12 – Subingressi e variazioni societarie .....	11
Art. 13 – Decadenza - ordine cessazione svolgimento attività.....	12
Art. 14 – Riassegnazione di postazioni .....	12
Art. 15 – Diritti del Comune.....	13
Art. 16 – Applicazione di norme regionali e statali.....	13
Art. 17 – Disposizioni finali .....	13
Tabella A .....	15

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - a. l'individuazione di aree pubbliche nel territorio comunale da concedere ad operatori economici al fine di perseguire gli obiettivi di cui al successivo art. 2;
  - b. le modalità e le procedure di evidenza pubblica per la concessione delle suddette aree;
  - c. la durata delle concessioni;
  - d. i criteri per l'individuazione dell'assegnatario nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica sopra richiamate;
  - e. le caratteristiche ed i requisiti delle strutture a carattere temporaneo (chioschi) che i singoli concessionari dovranno installare nelle aree loro concesse nonché le attività che potranno essere svolte in tali strutture;
  - f. il canone dovuto per la concessione delle suddette aree e le relative modalità di pagamento;
  - g. i criteri e le condizioni per il subentro nella concessione da parte di altro operatore economico;
  - h. le condizioni che determinano la decadenza della concessione ovvero la revoca da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - i. le responsabilità e gli obblighi del concessionario.

## **Art. 2 – Obiettivi da perseguire**

1. Con la concessione delle aree pubbliche individuate dal presente regolamento il Comune di Statte intende perseguire gli obiettivi generali di seguito elencati:
  - coinvolgere operatori economici privati nella gestione di aree pubbliche urbane, associando la possibilità di insediare in tali aree attività commerciali o di somministrazione con l'obbligo di curare la manutenzione ed il decoro delle stesse aree;
  - favorire l'insediamento sulle aree pubbliche individuate di attività in grado di fornire un contributo positivo alla gestione degli spazi urbani;
  - migliorare l'offerta commerciale nelle aree interessate;
  - promuovere l'insediamento di esercizi di somministrazione destinati ad un'utenza familiare;
  - promuovere l'aggregazione sociale, anche per mezzo di eventi culturali, sportivi, di spettacolo o di trattenimento.
2. In sede di definizione del bando previsto dall'art. 6 possono essere individuati eventuali ulteriori obiettivi particolari, specifici per ciascuna delle aree di cui all'art. 3, nel rispetto degli obiettivi generali sopra definiti e delle prescrizioni indicate nella tabella “A” allegata al presente regolamento. La definizione degli obiettivi particolari tiene conto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze del contesto territoriale in cui è inserita l'area interessata.

## **Art. 3 – Aree individuate e tipologie di attività ammesse**

1. Le aree individuate dal presente regolamento sono, esclusivamente, quelle elencate nella tabella “A” e nell'elaborato grafico ad esso allegati.
2. Le attività che possono essere esercitate nei chioschi di cui all'art. 1 sono, esclusivamente e per ognuno di essi, quelle indicate nella tabella “A” allegata al presente regolamento.

Ciascun soggetto assegnatario dell'area a seguito della procedura di cui all'art. 6 eserciterà l'attività prevista per lo specifico chiosco, con le forme e modalità previste dalla vigente normativa e dotandosi, a propria cura e spese, dei necessari titoli abilitativi, senza apportare variazioni né introdurre attività accessorie.

3. Le disposizioni relative alla individuazione delle aree e delle attività, di cui all'allegata tabella "A", potranno essere modificate, solo se ciò si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi definiti all'art. 2, mediante l'aggiornamento del presente regolamento nelle forme di legge. Al di fuori della suddetta ipotesi, non è ammessa alcuna modifica e/o deroga della tabella "A" né, parimenti, l'individuazione di ulteriori aree ed attività, anche a carattere provvisorio o temporaneo.

#### **Art. 4 – Condizioni e prescrizioni per le singole concessioni**

1. Tutte i provvedimenti di concessione emessi sulla base del presente regolamento devono prevedere l'obbligo di gestione, a carico del concessionario, delle aree circostanti i chioschi per una superficie non inferiore a 200 m<sup>2</sup>.  
Il perimetro delle aree da gestire viene individuato dai competenti Uffici comunali in sede di definizione dei bandi previsti dall'art. 6, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 nonché all'effettivo stato dei luoghi; contestualmente sono stabilite le condizioni generali e particolari della gestione.
2. Per tutte le aree oggetto di concessione sono, inoltre, definite specifiche prescrizioni per l'esercizio delle attività riportate nell'allegata tabella "A".

#### **Art. 5 - Strutture**

1. Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita diretta al pubblico di generi diversi, posato su suolo pubblico nelle aree individuate dal presente regolamento.
2. I chioschi dovranno essere realizzati con struttura in metallo, legno o altri materiali tali da permetterne comunque la facile rimozione; non sono ammesse opere in muratura né in calcestruzzo cementizio armato.
3. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi dovranno rispettare i criteri di seguito specificati:
  - a. la sagoma plani-volumetrica del chiosco è definita dalla superficie esterna delle pareti perimetrali (dallo spiccato sul piano di calpestio sino alla linea di coronamento superiore) nonché, nel caso in cui siano presenti spazi porticati, dalla superficie individuata dalle facce esterne dei montanti che reggono la copertura del portico;
  - b. la suddetta sagoma plani-volumetrica dovrà essere regolare; eventuali portici nonché vani destinati a deposito o servizio igienico (se richiesti in relazione al tipo di attività cui il chiosco è destinato) dovranno essere in essa integralmente compresi;
  - c. la sagoma planimetrica di ogni singolo chiosco non potrà avere superficie superiore a 40 m<sup>2</sup>; eventuali aggetti della copertura, privi di sostegni ancorati a terra, sono ammissibili nella misura massima di 70 cm;
  - d. l'altezza massima esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico su cui il chiosco sarà posizionato fino alla linea di coronamento, non dovrà superare mt. 3,70;
  - e. l'altezza utile interna non potrà essere inferiore a 3,00 m, riducibili a 2,40 m per eventuali vani destinati a servizio igienico o deposito;
  - f. i chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche nel caso in cui tale attività riguardi esclusivamente prodotti preconfezionati, dovranno essere dotati di servizio igienico; nel caso in cui sia previsto il servizio al tavolo dovrà essere presente anche un secondo servizio igienico destinato alla clientela;
  - g. non è ammesso l'uso di servizi igienici del tipo bagni chimici mobili esterni, tranne che in occasione di eventi eccezionali, manifestazioni, feste in genere, ed in ogni caso si renda necessaria l'integrazione

dei servizi igienici già presenti all'interno del chiosco. Tali servizi devono rivestire esclusivo carattere temporaneo ed essere immediatamente rimossi alla conclusione dell'evento;

- h. la pedana di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma massima in modo da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 20 cm;
  - i. gli spazi interni ed esterni del chiosco dovranno rispettare le previsioni del D.M. 236/1989 in merito ad accessibilità e/o visitabilità; gli spazi esterni circostanti il chiosco e ad esso pertinenti dovranno essere accessibili;
  - j. eventuali apparecchi ed attrezzature a servizio degli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pompe di calore, unità esterne di impianti per il condizionamento dell'aria, aspiratori ecc.) dovranno essere integralmente contenuti nella sagoma plani-volumetrica del chiosco;
  - k. eventuali pluviali discendenti potranno essere accostati alle pareti esterne del chiosco (purché ad esse stabilmente ancorati), con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;
  - l. i terminali dei sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi dovranno essere inseriti armonicamente nella copertura;
  - m. gli impianti tecnologici, eventuali tende esterne, insegne e scritte pubblicitarie dovranno essere esplicitamente previste in fase di progetto nonché organicamente inserite nella struttura del chiosco;
  - n. solo nel caso di chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa la possibilità di attrezzare superfici esterne ai chioschi con tavoli e relative sedute e/o fioriere, eventualmente integrati con strutture ombreggianti leggere e rimovibili; tali superfici, assimilate a dehors, possono avere un'estensione complessiva massima pari a m<sup>2</sup> 30.
4. Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto delle normative vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita l'incolumità e la sicurezza di persone o cose. Sono, altresì, a carico del concessionario la pulizia e le operazioni necessarie a garantire il decoro pubblico dell'area circostante la struttura, oltre che la manutenzione della struttura.
  5. I chioschi realizzati per effetto del presente regolamento saranno autonomamente dotati di allaccio alla rete elettrica, idrica (ove necessario) e di un adeguato sistema di smaltimento dei reflui. Nei casi in cui non fosse possibile conferire nella pubblica fogna, a causa dell'ubicazione dei posteggi in aree della città non servite dalla stessa, sarà realizzato un idoneo sistema di raccolta dei reflui, che saranno prelevati periodicamente da ditta specializzata allo smaltimento degli stessi, in ottemperanza delle vigenti disposizioni in materia.
  6. Il concessionario è tenuto, pena la decadenza dalla concessione, ad eseguire la manutenzione e la potatura del verde esistente nell'area assegnata, acquisendo a propria cura e spese le eventuali autorizzazioni da parte dei competenti Uffici

#### **Art. 6 - Modalità di assegnazione delle aree per la collocazione di chioschi**

1. Le aree di cui alla tabella "A" sono assegnate per mezzo di procedure di evidenza pubblica, eseguite dal Servizio competente sulle Attività Produttive nel rispetto della disciplina definita dal presente articolo.
2. Non potranno partecipare alle procedure di assegnazione eventuali soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) i quali:

- a. non possiedono i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività prevista nella postazione richiesta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 e ss.mm.ii;
  - b. si trovano in una qualsiasi delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii nonché in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - c. risultano destinatari di provvedimenti amministrativi per inosservanza delle norme in materia di commercio su area pubblica;
  - d. presentano, nei confronti del Comune di Statte, pendenze tributarie e/o sanzionatorie di qualsiasi natura.
3. L'avviso pubblico da emanare per l'assegnazione delle aree di cui alla tabella "A" è predisposto dal Servizio Attività Produttive ed approvato con determinazione del relativo Responsabile; esso deve inoltre contenere:
- a. l'individuazione delle aree interessate;
  - b. la superficie e le caratteristiche delle predette aree;
  - c. la perimetrazione delle aree circostanti di cui all'art. 4 comma 1;
  - d. la tipologia di attività da insediare in ciascuna area;
  - e. la durata della concessione, come prevista dal presente regolamento;
  - f. l'importo del canone concessorio;
  - g. le ulteriori condizioni e prescrizioni che regoleranno la concessione;
  - h. modalità e termini di presentazione della domanda nonché i termini per la conclusione delle valutazioni da parte della commissione tecnica di cui al successivo comma 11;
  - i. modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi;
  - j. i criteri di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti;
  - k. la precisazione che la mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e nel provvedimento di concessione comporta l'automatica revoca dell'assegnazione;
  - l. indicazioni sulle caratteristiche costruttive e strutturali dei chioschi, come definite dal presente regolamento.
4. L'avviso pubblico è emanato entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Qualora il Servizio competente sulle Attività Produttive riscontri la presenza di motivi che, per alcune specifiche aree, non consentono di dare immediata esecuzione alle disposizioni del presente Regolamento, l'avviso pubblico è emanato per le sole aree libere da tali impedimenti. In questo caso il Responsabile del Servizio competente sulle Attività Produttive informa tempestivamente il Consiglio Comunale, adoperandosi per la rimozione dei motivi ostativi nell'ambito delle proprie competenze, nonché segnalando agli altri Responsabili di Settori eventuali motivi ostativi di loro competenza e richiedendone l'intervento per la relativa rimozione.
5. A ciascun richiedente sarà attribuito un punteggio, per un massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri e requisiti:
- a. Anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio per l'attività oggetto del bando (l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando): punti 1 per ogni anno di iscrizione, fino ad un massimo di 12 punti;

- b. Richiedente di genere femminile: 5 punti;
- c. Richiedente sotto i 35 anni di età: 10 punti;
- d. Residente nel Comune di Statte da almeno 5 anni: 6 punti;
- e. Anzianità acquisita nell'area per la quale si concorre: 1 punto per ogni anno di attività pregressa, esercitata nella specifica area per effetto di regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Statte in data anteriore al 29/03/2019, fino ad un massimo di 20 punti;
- f. Richiedenti portatori di handicap con disabilità superiore al 64%: 7 punti;

Nel bando sono inoltre definite le modalità di assegnazione del punteggio nel caso in cui i soggetti concorrenti siano imprese, società o cooperative composte da più persone.

6. Alla proposta di intervento di realizzazione del Chiosco e della sua gestione verrà attribuito un punteggio, per un massimo di 50 punti, secondo i seguenti criteri e requisiti:
  - a. miglioramento della qualità del contesto urbano, del suo decoro, della pulizia e igiene, delle condizioni sociali ed ambientali della zona: fino a 30 punti su 50;
  - b. capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in attività ed eventi mirati alla promozione del territorio (ad esempio: spettacoli ed eventi di promozione del territorio) : fino a 20 punti su 50;
7. All'offerta economica verrà attribuito un punteggio, per un massimo di 20 punti, secondo i seguenti criteri e requisiti:
  - a. offerta economica più vantaggiosa, espressa in termini di maggior importo rispetto al canone annuo fissato a base d'asta: il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto ogni 100,00 € di maggior importo offerto, fino ad un massimo di 20 punti; il bando di cui al precedente comma 4 definisce i criteri di frazionamento del punteggio attribuibile (a titolo di esempio: 0,1 punti ogni 10,00 € di maggior importo) al fine di conseguire una maggiore articolazione delle offerte, fermo restando il rispetto della ragione di 1 punto ogni 100.00 € di maggior importo
8. Nel caso in cui soggetti differenti conseguano un identico punteggio per la stessa postazione, ai fini della formazione della graduatoria, sarà data priorità, nell'ordine:
  - a. alla proposta economica più vantaggiosa per il Comune di Statte;
  - b. all'eventuale concorrente che presenta il requisito di cui al comma 5 lettera "f" ovvero, nel caso in cui entrambi i concorrenti presentino tale requisito, a quello con il maggiore grado di disabilità;
  - c. al concorrente che ha conseguito il migliore punteggio in relazione al criterio definito dal comma 6, lettera "a" (miglioramento della qualità del contesto urbano, del suo decoro, della pulizia e igiene, delle condizioni sociali ed ambientali della zona);
  - d. all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
9. Il canone annuo, a base d'asta, riferito ai chioschi oggetto dell'assegnazione è così suddiviso:
  - a. € 2.000,00 per chioschi relativi al settore merceologico alimentare
  - b. € 1.000,00 per chioschi relativi al settore merceologico non alimentare

Il canone annuo, così come risultante dalla procedura di gara, (arrotondato in aumento alle decine di euro) sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT, e non comprende il canone unico disciplinato dal *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione* approvato con D.C.C. 29/03/2021 n. 12, che sarà applicato in forma "permanente" sull'area utilizzata per la realizzazione del chiosco.
10. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze il Servizio Attività Produttive avvia la verifica, per ciascun concorrente, dell'assenza dei motivi ostativi di cui al precedente comma 2.
11. Entro lo stesso termine di 15 giorni il Responsabile del Servizio Attività Produttive nomina con propria determina un'apposita commissione tecnica composta da almeno 3 dipendenti dell'Amministrazione

Comunale (Servizio Attività Produttive, Polizia Locale, Lavori Pubblici), che valuterà le richieste pervenute, per ciascuna delle aree oggetto dell'avviso pubblico.

La Commissione procederà, per ogni singola area, alla stesura della graduatoria dei concorrenti; la graduatoria sarà stilata in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo nonché applicando i criteri di priorità di cui al comma 8, qualora necessario. La Commissione inoltre formulerà, per ciascuna postazione, la proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente risultato primo in graduatoria.

La Commissione conclude i lavori entro i termini specificati nell'avviso pubblico; la graduatoria è pubblicata nell'albo pretorio comunale per un periodo di 15 giorni.

12. Ciascuna proposta di aggiudicazione provvisoria è tempestivamente notificata al diretto interessato.

### **Art. 7 – Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo della concessione dell'area, che verrà determinato in sede di gara, deve essere versato all'Ente, per ciascuna annualità, nel rispetto dei seguenti termini: il 20% entro il 15 gennaio, il 30% entro il 30 giugno ed il restante 50% entro il 31 dicembre. Il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario su c/c intestato al Comune di Statte.
2. Il concessionario deve costituire il deposito cauzionale, pari a due terzi (2/3) del corrispettivo della concessione dell'area, a garanzia del mancato pagamento della somma dovuta alla scadenza prevista.
3. Per il ritardato pagamento del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un'indennità di mora, pari al 5% dell'importo, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno successivo alla scadenza, oltre gli interessi legali.

### **Art. 8 – Durata della concessione**

1. La durata della concessione è fissata in anni 12. La concessione in scadenza può essere rinnovata una sola volta, per ulteriori 6 anni, previa richiesta del concessionario formalizzata almeno 60 giorni prima della scadenza.

### **Art. 9 – Titoli autorizzativi**

1. Il destinatario della proposta di aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 6 comma 11, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione stessa, pena la decadenza dal diritto, dovrà presentare la richiesta per l'installazione del chiosco, allegando il progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato secondo le specifiche definite nel bando e composto almeno da:
  - a. rilievo fotografico della postazione interessata e delle aree contermini;
  - b. planimetria in scala 1:500 del sito in cui è collocata la postazione;
  - c. planimetria generale dell'area oggetto di concessione e del suo immediato intorno in scala 1:200, con rappresentato il chiosco in progetto;
  - d. pianta, pianta della copertura ed almeno due sezioni tracciate su linee tra loro perpendicolari, in scala 1:50 e debitamente quotati;
  - e. prospetti di tutti i lati in scala 1:50, preferibilmente a colori e con esemplificazione delle soluzioni cromatiche che si intende adottare per le finiture, quotati e con indicazione dei materiali e delle soluzioni di finitura prescelte;
  - f. layout degli arredi e delle attrezzature, in scala 1:50;

- g. relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, nella quale siano debitamente approfonditi, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6:
1. le scelte funzionali adottate per il chiosco in progetto, relativamente al tipo di attività in esso prevista;
  2. le scelte tecniche adottate con riferimento alla tipologia costruttiva e strutturale nonché agli impianti previsti (con specifica indicazione delle utenze che si intende attivare nel chiosco) ed agli aspetti connessi con la riduzione dei consumi energetici;
  3. le soluzioni tecniche adottate in ordine al superamento delle barriere architettoniche, anche in relazione alle specifiche disposizioni normative applicabili all'intervento in questione;
  4. le soluzioni di finitura (colori e materiali) proposte;
- h. progetto degli impianti tecnologici;
- i. relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 L. 09/01/1991 n. 10 e ss.mm.ii. (contenimento dei consumi energetici).

Per l'istruttoria del progetto sono dovuti i diritti di segreteria previsti, dal vigente tariffario comunale, per le richieste di permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.

2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel provvedimento di concessione, e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà versare una cauzione di € 5.000,00, per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico, a mezzo di bonifico sul c/c intestato alla tesoreria comunale o, in alternativa, con la costituzione di una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) a favore del Comune. La polizza fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'esecutività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. L'importo della garanzia per effettuare nuove assegnazioni sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT.
3. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza e della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'aggiudicazione provvisoria decade e resta priva di qualsivoglia efficacia.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria, avviando contestualmente le verifiche di cui all'art. 6 comma 10.
5. Il Comune di Statte, ricevuta dall'assegnatario la richiesta di cui al comma 1, esperita la necessaria istruttoria tramite i competenti Servizi e fermo restando l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 comma 10, rilascia il provvedimento unico di concessione dell'area pubblica ed autorizzazione all'installazione del chiosco, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.  
Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario acquisire ulteriori titoli autorizzativi ed atti di assenso comunque denominati da parte di enti ed amministrazioni diversi dal Comune di Statte, si procede secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 20 D.P.R. 380/2001.  
Nel provvedimento unico sono specificati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la realizzazione del chiosco, definiti ai sensi dell'art. 15 del citato D.P.R. 380/2001, nonché le condizioni e prescrizioni che regolano la concessione.
6. Il provvedimento unico di concessione è sottoscritto dal concessionario per integrale accettazione.
7. Entro 15 giorni dal completamento dei lavori il concessionario è tenuto a produrre la segnalazione certificata per l'agibilità prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.; in assenza della suddetta segnalazione resta precluso l'avvio di qualsiasi attività nel chiosco.

8. L'esecuzione nel chiosco e nell'area in concessione degli interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii., comma 1 lettere "a", "b", "c" e "d" è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Produttive nonché acquisizione dei titoli abilitativi previsti dallo stesso D.P.R. 380/2001, ove richiesti.

L'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti non determinino variazione degli elementi sulla cui base è stato attribuito al concessionario il punteggio di cui all'art. 6 c. 6.

Sono da autorizzare, ai sensi del presente comma, anche le installazioni di arredi esterni di cui all'art. 5 c. 3 lettera "n", qualora non comprese nel progetto iniziale, ovvero la modifica delle stesse installazioni qualora già comprese nel progetto iniziale o precedentemente autorizzate.

### **Art. 10 – Avvio ed esercizio dell'attività**

1. I chioschi realizzati nelle aree di cui all'allegato "A" sono inquadrati nelle tipologie "esercizio di vicinato" (art. 16, comma 5 lettera "a" della L.R. 16/04/2015 n. 24 e ss.mm.ii.) e "somministrazione alimenti e bevande" (art. 38 L.R. 24/2015). L'avvio delle attività commerciali e di somministrazione individuate per ciascuna postazione dall'allegato "A" è soggetto alla presentazione di specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dalle vigenti disposizioni normative nonché, per le attività del settore alimentare e di somministrazione, alla notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 L.R. 24/2015 e ss.mm.ii. la S.C.I.A. per l'avvio dell'attività commerciale o di somministrazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cui all'art. 9 comma 1; in tal caso essa rimane comunque inefficace e priva di effetti sino a che non sia stato effettivamente completato il chiosco ed eseguiti tutti gli adempimenti necessari per la messa in esercizio dello stesso, ivi compresa la presentazione della S.C.I.A. agibilità prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.
3. L'attività commerciale o di somministrazione prevista dall'allegato "A" deve essere comunque effettivamente avviata entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.
4. In presenza di impedimenti e cause ostative non derivanti dalla volontà del concessionario né dalla mancata esecuzione da parte dello stesso di specifici adempimenti connessi con la costruzione del chiosco, con la sua piena efficienza ed agibilità, e né dal mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione degli stessi adempimenti, su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa, per una sola volta, la proroga del termine di cui al precedente comma 3.  
La proroga è concessa per un periodo commisurato al tempo necessario per la rimozione degli impedimenti e comunque non superiore a 90 giorni.
5. L'attività commerciale o di somministrazione è in ogni caso esercitata nel rispetto dei settori merceologici e dei limiti definiti, per ciascuna area, nell'allegato "A".
6. Nei chioschi di cui al presente regolamento è vietata l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e ss.mm.ii.; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso T.U.L.P.S.
7. Alle attività di somministrazione alimenti e bevande esercitate nei chioschi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 della L.R. 16/04/2015 n. 24 e ss.mm.ii. (Codice del Commercio).

8. Nelle aree e nei chioschi di cui al presente regolamento è precluso l'esercizio di qualsiasi ulteriore attività diversa da quelle individuate nell'allegato "A".

### **Art. 11 – Obblighi di manutenzione e responsabilità del concessionario**

1. Le aree oggetto delle concessioni ed i chioschi in esse realizzati dovranno essere mantenute, a cura e spese del concessionario, in ottimale stato di manutenzione e pienamente efficienti, con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza ed agibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, nonché rispetto ai requisiti estetici e di inserimento nel contesto urbano.  
Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza.
2. Eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle autorizzazioni occorrenti per tali varianti, secondo le normative vigenti. Non sono in ogni caso ammissibili modifiche tali da influire negativamente sui criteri che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 comma 6 lettera "a".
3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è a totale carico del concessionario, sul quale verte l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa.
4. Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di decadenza o revoca della stessa, nonché nell'ipotesi di cessazione dell'attività, il chiosco e tutti i relativi arredi ed attrezzature, salva diversa ed espressa indicazione dell'amministrazione, dovranno essere rimossi, a cura e spese del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare il suolo nella condizione in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione ovvero dalla notifica dell'ordine di cessazione dell'attività, emesso ai sensi dell'art. 13 c. 3 del presente regolamento, o del provvedimento di revoca, emesso ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.
5. Il concessionario si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonché le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile, intese ad evitare rumori eccedenti la normale tollerabilità e comportamenti che possano arrecare danno alle strutture degli immobili o molestia a terzi.

### **Art. 12 – Subingressi e variazioni societarie**

1. Le concessioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciate agli assegnatari individuati secondo la procedura di cui all'art. 6.  
L'attività commerciale o di somministrazione prevista dall'allegato "A" è esercitata dal concessionario, costituito in impresa nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. È espressamente esclusa la possibilità di cedere a terzi la concessione in qualsiasi forma, anche nel caso di donazione, fitto o comodato d'azienda.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, in caso di morte del concessionario che esercita l'attività in forma di impresa individuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 c. 3 della L.R. 16/04/2015 n. 24.  
È in ogni caso precluso il subentro nella concessione a soggetti già titolari di ulteriori concessioni rilasciate per effetto del presente regolamento nonché in tutti i casi in cui il soggetto subentrante non sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 comma 2 e dalla normativa che regola la specifica attività.

4. Il concessionario che esercita l'attività in forma diversa da quella di impresa individuale comunica al Comune di Statte ogni variazione della compagine societaria entro il termine perentorio di 30 giorni dal momento in cui la variazione stessa acquista efficacia, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2.

### **Art. 13 – Decadenza - ordine cessazione svolgimento attività**

1. La concessione rilasciata ai sensi del presente regolamento decade di diritto nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui si configuri, in qualsiasi forma e per qualsiasi ragione, una situazione tale da comportare, a carico del concessionario, la sussistenza di motivi ostativi di cui all'art. 6 comma 2;
  - b) nel caso di rinuncia da parte del titolare;
  - c) nei casi richiamati all'art. 9 comma 3 del presente regolamento;
  - d) nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, per l'avvio e l'ultimazione dei lavori, dall'art. 9 comma 5;
  - e) nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 8;
  - f) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 15;
  - g) qualora il concessionario non avvii l'attività commerciale o di somministrazione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori ovvero, in sua assenza, dal termine assegnato per la stessa ultimazione dei lavori;
  - h) qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione;
  - i) nel caso in cui il concessionario perda i requisiti disposti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 per l'esercizio dell'attività;
  - j) nel caso di violazione delle disposizioni normative relative all'esercizio dell'attività;
  - k) per mancato pagamento di almeno due rate del canone di concessione dopo la scadenza dei termini stabiliti;
  - l) per uso dell'area in concessione diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione stessa;
  - m) per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.
2. La decadenza comporta la cessazione immediata degli effetti civili del provvedimento concessorio e resta comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione in corso.
3. La decadenza della concessione è fatta valere dal Comune di Statte con l'ordine di cessazione dell'attività, nel quale sono inoltre definiti termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.
4. La concessione può inoltre essere revocata da parte del Comune di Statte in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-quinquies della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle relative disposizioni.

### **Art. 14 – Riassegnazione di postazioni**

1. Le aree che ritornano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per scadenza del termine della concessione, decadenza, revoca o rinuncia da parte del titolare, devono essere riassegnate esclusivamente secondo la procedura definita dall'art. 6.
2. La partecipazione alle procedure di riassegnazione previste dal precedente comma è preclusa ai concessionari uscenti qualora siano stati oggetto di ordine di cessazione dell'attività di cui all'art. 13 comma 3, di provvedimento di revoca ovvero abbiano rinunciato volontariamente e senza giustificato motivo alla precedente concessione.

3. Le aree per le quali non dovesse pervenire alcuna richiesta nel corso della procedura di cui all'art. 6, sia essa finalizzata alla prima assegnazione oppure alla riassegnazione di cui ai precedenti commi, resteranno non assegnate e, quindi, nel pieno possesso dell'Ente, fino alla emanazione del bando successivo. In tal caso il bando successivo è emesso non prima di sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dal bando precedente.
4. Le aree per le quali non dovesse pervenire alcuna richiesta per due bandi consecutivi sono eliminate dalla tabella "A" e non potranno essere incluse in successive procedure di assegnazione.

### **Art. 15 – Diritti del Comune**

1. Il Comune ha la facoltà di verificare, in qualunque momento, la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area in concessione e di ordinare al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli eventuali inconvenienti riscontrati.
2. In tutti i casi di recesso, decadenza e revoca della concessione il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del chiosco, ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 11 comma 4.
3. In quest'ultimo caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci e dei beni ritrovati, che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario per un massimo di giorni trenta, trascorsi i quali si procederà ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 16 – Applicazione di norme regionali e statali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle normative regionali e statali vigenti in materia di commercio su suolo pubblico.

### **Art. 17 – Disposizioni finali**

1. Eventuali titoli autorizzativi riguardanti l'occupazione di aree di cui alla tabella "A", rilasciati dal Comune di Statte precedentemente all'approvazione del presente regolamento, restano efficaci sino alla loro scadenza; successivamente verranno assegnati con la procedura di cui all'art. 6.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolo autorizzativo sia stato rinnovato, precedentemente all'approvazione del presente regolamento, ai sensi di previgenti disposizioni regolamentari di questo Comune.
3. Nel territorio comunale la concessione di aree pubbliche per l'esercizio di attività produttive è consentita esclusivamente nei modi e nelle forme disciplinati dal presente regolamento, salvo quanto riportato al successivo comma 4.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente per le aree individuate nell'allegato "A".

Resta in ogni caso fuori dal campo di applicazione del presente regolamento il rilascio di:

- a) autorizzazioni per commercio su area pubblica per mercati, fiere e posteggi isolati di cui al Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 34 del 22/06/2020;
- b) concessioni di aree pubbliche per l'installazione di dehors da parte di esercizi di somministrazione alimenti e bevande con sede in immobili di proprietà privata;
- c) concessioni di aree pubbliche per attività ludiche, di trattenimento, di spettacolo.

5. Il Comune di Statte, con atto del Consiglio comunale, si riserva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
7. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato interamente il Regolamento Commercio su Aree Pubbliche – Disciplina dei Chioschi approvato con D.C.C. n. 11 del 29/03/2019 e successivamente modificato con D.C.C. n. 38 del 25/10/2019 e D.C.C. n. 12 del 27/02/2020.  
Sono altresì da intendersi abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente regolamento.
8. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici), ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**Tabella A**

	Sito	Attività prevista	Prescrizioni
1)	Via Teatro Massimo Giardino pubblico antistante la scuola Primaria P. Borsellino	Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 1000 m <sup>2</sup> . Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS. Non ammesse diffusioni sonore oltre le ore 23:00, salvo eventi occasionali in numero non superiore a 8 nell'arco di ciascun mese e comunque non superiore a 40 nell'anno solare, previa acquisizione del necessario titolo abilitativo. È possibile associare all'attività di pubblico esercizio: – attività di punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica (di cui all'art. 2 c. 1 lettera "b" e c. 3 del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.); – commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e cancelleria; – commercio al dettaglio di libri.
.2)	Parcheggio di via Cherubini	Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m <sup>2</sup> . Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS. Non ammesse diffusioni sonore oltre le ore 23:00, salvo eventi occasionali in numero non superiore a 8 nell'arco di ciascun mese e comunque non superiore a 40 nell'anno solare, previa acquisizione del necessario titolo abilitativo. Non ammessa la somministrazione e la vendita di superalcolici.
3)	Via Bainsizza Giardino pubblico presso la stazione ferroviaria	Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	Obbligatoria l'acquisizione, a cura e spese dell'assegnatario, dell'autorizzazione prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753. Il chiosco deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a 20 m dalla linea ferroviaria (misurata dalla più vicina rotaia), salvo diversa prescrizione del gestore della stessa linea. L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 1000 m <sup>2</sup> . Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS. Non ammesse diffusioni sonore oltre le ore 23:00, salvo eventi occasionali in numero non superiore a 8 nell'arco di ciascun mese e comunque non superiore a 40 nell'anno solare, previa acquisizione del necessario titolo abilitativo.

	Sito	Attività prevista	Prescrizioni
4)	<p>Circonvallazione Ventrelli Piazzale presso rotonda di intersezione con via Taranto</p> <p>ovvero, in alternativa area pubblica sul lato nord della Villetta ICLIS</p>	<p>Commercio al dettaglio (esercizio di vicinato):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- settore alimentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• frutta e ortaggi freschi</li> </ul> </li> <li>- settore non alimentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli per l'igiene della casa e della persona</li> </ul> </li> </ul>	<p>Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale né all'accesso alle proprietà private circostanti.</p> <p>L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m<sup>2</sup>.</p> <p>Ammessa la possibilità di esporre, temporaneamente e negli orari di apertura dell'attività, merce all'esterno del chiosco, occupando una superficie non superiore a 5 m<sup>2</sup>, con eventuale uso di strutture ombreggianti non stabilmente ancorate al terreno; tali occupazioni sono comunque soggette alla disciplina definita dal <i>Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione</i> approvato con D.C.C. 29/03/2021 n. 12.</p> <p>Ammessa la vendita anche di prodotti del settore alimentare diversi da frutta e ortaggi freschi, purché in misura marginale e nel rispetto delle specifiche disposizioni normative.</p>
5)	<p>Via Triglie</p> <p>Parcheggio a servizio del Cimitero comunale</p>	<p>Commercio al dettaglio (esercizio di vicinato):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- settore non alimentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fiori e piante</li> </ul> </li> </ul>	<p>L'attività deve essere prevalentemente orientata alla vendita di fiori recisi e composizioni floreali nell'ottica di fornire un servizio potenzialmente utile ai visitatori del cimitero comunale.</p> <p>Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale.</p> <p>L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m<sup>2</sup>.</p> <p>Ammessa la possibilità di esporre, temporaneamente e negli orari di apertura dell'attività, merce all'esterno del chiosco, occupando una superficie non superiore a 5 m<sup>2</sup>, con eventuale uso di strutture ombreggianti non stabilmente ancorate al terreno; tali occupazioni sono comunque soggette alla disciplina definita dal <i>Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione</i> approvato con D.C.C. 29/03/2021 n. 12.</p>
6)	<p>Via Triglie</p> <p>Parcheggio a servizio del Cimitero comunale</p>	<p>Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande</p>	<p>L'attività deve essere prevalentemente orientata alla fornitura di un servizio potenzialmente utile sia ai visitatori del cimitero comunale sia, soprattutto, ai visitatori del Parco Comunale delle Zuccate ed agli escursionisti della vicina Gravina di Triglie.</p> <p>Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale.</p> <p>L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m<sup>2</sup>.</p> <p>L'attività può essere esercitata esclusivamente con apertura alle ore 7:00 e chiusura entro le ore 19:00.</p> <p>Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS.</p> <p>Non ammesse diffusioni sonore.</p> <p>Non ammessa la somministrazione e la vendita di superalcolici.</p>

	Sito	Attività prevista	Prescrizioni
7)	S.P. 48 Taranto – Statte Area P.I.P.	Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	<p>L'attività deve essere prevalentemente orientata a fornire un servizio di ristoro e fornitura di pasti destinato sia al personale impiegato nelle attività produttive circostanti sia a coloro che frequentano le stesse attività in quanto utenti, fornitori, collaboratori ecc.</p> <p>Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale.</p> <p>L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m<sup>2</sup>.</p> <p>Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS.</p> <p>Non ammessa la vendita di superalcolici.</p> <p>È possibile associare all'attività di pubblico esercizio anche l'attività di punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica (di cui all'art. 2 c. 1 lettera "b" e c. 3 del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.).</p>
8)	Via Teatro all'Opera Area pubblica nel complesso edilizio denominato "Tetti Blu"	Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	<p>L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 1000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS.</p> <p>Non ammesse diffusioni sonore oltre le ore 23:00, salvo eventi occasionali in numero non superiore a 8 nell'arco di ciascun mese e comunque non superiore a 40 nell'anno solare, previa acquisizione del necessario titolo abilitativo.</p> <p>Non ammessa la vendita di superalcolici.</p> <p>È possibile associare all'attività di pubblico esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– attività di punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica (di cui all'art. 2 c. 1 lettera "b" e c. 3 del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.);</li> <li>– commercio al dettaglio di articoli per l'igiene della casa e della persona.</li> </ul>
9)	Piazzale antistante il Presidio Ospedaliero S.G. Moscati	Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con associato punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica (di cui all'art. 2 c. 1 lettera "b" e c. 3 del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.)	<p>La procedura ex art. 6 per l'assegnazione della presente postazione potrà essere avviata esclusivamente una volta concluso il procedimento in corso per l'acquisizione definitiva al patrimonio comunale delle aree interessate.</p> <p>Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale.</p> <p>L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m<sup>2</sup>.</p> <p>Non ammessa l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 86 quarto comma lettera "c" ed all'art. 110 TULPS; è vietato altresì l'esercizio delle attività di cui agli artt. 88 e 110 c. 1 dello stesso TULPS.</p>

	Sito	Attività prevista	Prescrizioni
10)	Piazzale antistante il Presidio Ospedaliero S.G. Moscati	Commercio al dettaglio (esercizio di vicinato): – settore alimentare: • frutta e ortaggi freschi	La procedura ex art. 6 per l'assegnazione della presente postazione potrà essere avviata esclusivamente una volta concluso il procedimento in corso per l'acquisizione definitiva al patrimonio comunale delle aree interessate. Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale. L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m <sup>2</sup> . Ammissa la possibilità di esporre, temporaneamente e negli orari di apertura dell'attività, merce all'esterno del chiosco, occupando una superficie non superiore a 5 m <sup>2</sup> , con eventuale uso di strutture ombreggianti non stabilmente ancorate al terreno; tali occupazioni sono comunque soggette alla disciplina definita dal <i>Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione</i> approvato con D.C.C. 29/03/2021 n. 12. Ammissa la vendita anche di prodotti del settore alimentare diversi da frutta e ortaggi freschi, purché in misura marginale e nel rispetto delle specifiche disposizioni normative. Non ammissa la vendita di prodotti non alimentari di qualsiasi specie.
11)	Piazzale antistante il Presidio Ospedaliero S.G. Moscati	Commercio al dettaglio (esercizio di vicinato): – settore non alimentare: • abbigliamento intimo e biancheria per la persona • articoli per l'igiene della persona	La procedura ex art. 6 per l'assegnazione della presente postazione potrà essere avviata esclusivamente una volta concluso il procedimento in corso per l'acquisizione definitiva al patrimonio comunale delle aree interessate. L'attività deve essere prevalentemente orientata alla vendita di biancheria, accessori personali e prodotti per l'igiene della persona nell'ottica di fornire un servizio potenzialmente utile ai degenti dell'Ospedale S. G. Moscati. Il chiosco deve essere posizionato in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale. L'area di cui all'art. 4 deve avere superficie pari o superiore a 500 m <sup>2</sup> .